

OGGETTO: Pratica num. 20/VA/2015 Nota in data 21 aprile 2015 del Vice Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia avente ad oggetto: “Decreto ministeriale 20 aprile 2015 - Determinazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia”.

PROCEDURA DI TRASFERIMENTO DEI GIUDICI DI PACE PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI BARRA E DI OSTIA.

(delibera del 13 maggio 2015)

Il Consiglio,

vista la nota in data 21 aprile 2015 del Vice Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia con cui si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia del decreto ministeriale 20 aprile 2015 recante “*Determinazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace di Barra e di Ostia*”, contestualmente trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione;

rilevato che il decreto ministeriale citato è stato emesso in applicazione del comma 3 dell'art. 21-*bis* del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014 n. 162 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014), con il quale viene ripristinato l'Ufficio del Giudice di Pace di Barra e istituito l'Ufficio del Giudice di pace di Ostia, in precedenza sede distaccata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma;

rilevato che con gli articoli 1 e 2 del predetto decreto ministeriale sono state determinate le piante organiche dei giudici di pace rispettivamente dell'ufficio di Barra, stabilito in 26 unità, e dell'ufficio di Ostia, stabilito in 10 unità;

osservato inoltre che il comma 4 dell'art. 21 *bis* del decreto legge n. 132/2014 prevede che “*il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra*”;

rilevato che il comma 7 del medesimo articolo 21 *bis* prevede altresì che con decreto del Ministro della Giustizia verrà fissata la data di inizio del funzionamento degli uffici del Giudice di Pace di Ostia e di Barra;

Ritenuto pertanto di dover avviare la procedura di trasferimento dei giudici di pace in servizio da destinare ai predetti uffici di Ostia e di Barra per la copertura dei posti previsti dalle rispettive piante organiche determinate con il decreto ministeriale in oggetto;

d e l i b e r a

di comunicare ai giudici di pace in servizio che possono presentare domanda di trasferimento, secondo le modalità e nei termini di seguito indicati, in relazione a:

- | | |
|---|----------|
| - Ufficio del Giudice di Pace di OSTIA (circondario di Roma): | 10 posti |
| - Ufficio del Giudice di Pace di BARRA (circondario di Napoli): | 26 posti |

1.- La domanda di trasferimento, redatta su carta libera, può essere formulata per un solo Ufficio del Giudice di Pace (di Ostia oppure di Barra) e deve essere depositata presso l'ufficio della Presidenza del Tribunale del circondario nell'ambito del quale il giudice di pace presta servizio entro il termine

perentorio del **22 giugno 2015** (ore di ufficio), a pena di inammissibilità della domanda stessa.

2.- Eventuali domande successive alla prima, presentate nel termine di scadenza, sono da considerarsi inammissibili se la precedente domanda non sia stata espressamente revocata.

3.- Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Capo VII, rubricato "Trasferimenti", della circolare consiliare sui giudici di pace prot. CSM n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni.

4.- La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di insussistenza, in relazione all'Ufficio del Giudice di Pace per il quale si chiede il trasferimento, delle cause di incompatibilità previste dall'art. 8, commi 1, lettera *c-bis*), e *1-bis*, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nonché l'impegno a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti prima della data della deliberazione di trasferimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura (punto 7, Capo VII, della circolare).

La domanda deve contenere altresì la dichiarazione di impegnarsi, in relazione alla sede per la quale si chiede il trasferimento, a rispettare i limiti all'esercizio della professione forense previsti dal comma *1-ter* dell'art. 8 citato (punto 7, Capo VII, della circolare).

5.- In deroga a quanto previsto dal punto 9, Capo VII, della circolare, nella ipotesi in cui siano proposte domande in numero superiore ai posti disponibili per la singola sede, sarà data priorità assoluta per il trasferimento al giudice di pace che prestava servizio nella sede all'atto della soppressione della sede stessa disposta per effetto dei provvedimenti in tema di revisione delle sedi del giudice di pace.

6.- In subordine, verrà preferito per il trasferimento il giudice di pace che vanta maggiori titoli di preferenza. Costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine, l'effettivo esercizio:

- a) delle funzioni di giudice di pace; a parità,
- b) di altre pregresse funzioni giurisdizionali, anche onorarie; a parità,
- c) della professione forense (escluso il praticantato); ed infine, in caso di ulteriore parità,
- d) delle funzioni di notaio (escluso il praticantato).

Il periodo di esercizio delle attività e funzioni svolte per frazioni di tempo superiori a sei mesi è considerato equivalente ad un anno (punto 10, Capo VII, della circolare).

Ove non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati sarà data preferenza alla minore anzianità anagrafica.

7.- I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza, ad eccezione di quelli relativi alle funzioni di giudice di pace, devono essere prodotti, a pena di inammissibilità, unitamente alla domanda di trasferimento inoltrata per il tramite della Presidenza del Tribunale e devono contenere l'esatta indicazione delle date di inizio effettivo (presa di possesso delle funzioni, iscrizione nell'albo professionale, ecc.) e di termine (in caso di cessazione già avvenuta) delle relative attività e funzioni.

L'omessa produzione dei documenti o la mancata indicazione anche di una sola di tali date costituisce causa di esclusione del titolo ai fini della formazione della graduatoria della sede.

8.- In ogni caso il Consiglio Superiore della Magistratura valuterà, ai fini dell'accoglimento della domanda di trasferimento, le eventuali eccezionali esigenze dell'ufficio di provenienza e di quello di destinazione correlate ai carichi di lavoro ed alle scoperture degli organici, conformando il suo operato ai criteri di buona amministrazione (punto 13, Capo VII, della circolare).

9.- In deroga a quanto previsto dal punto 11, Capo VII, della circolare consiliare, non è ammessa la revoca della domanda di trasferimento dopo la data della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che dispone il trasferimento, salvo che ricorra una delle condizioni di cui al successivo punto 15 delle circolari stesse.

10.- In caso di trasferimento, il giudice di pace dovrà assumere il possesso dell'ufficio entro il termine stabilito dal Ministero della Giustizia. La mancata presa di possesso nei termini indicati dal Ministero della Giustizia comporterà la decadenza dall'incarico e dalle funzioni di giudice di pace (punto 8, Capo VII, della circolare).

11.- Le domande di trasferimento esauriscono i loro effetti all'esito della deliberazione consiliare di

assegnazione dei posti pubblicati per ogni singola sede.

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento verranno effettuate al giudice di pace presso l'ufficio ove allo stato presta servizio (punto 16, Capo VII, della circolare).

12.- L'ufficio della Presidenza del Tribunale attesta la tempestività del deposito delle domande di trasferimento, ne cura la raccolta e, scaduto il termine per la presentazione, provvede alla celere trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura di tutte le domande depositate, con i relativi allegati, entro il **30 giugno 2015**.

13.- Ove alla data di inizio del funzionamento di cui all'art. 21 *bis*, comma 7, del decreto legge n. 132/2014 citato non siano stati ancora assegnati giudici di pace agli uffici di Ostia e di Barra, i Presidenti dei Tribunali competenti adotteranno i provvedimenti di reggenza ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

Gli uffici di Presidenza dei Tribunali cureranno la celere comunicazione della presente delibera a tutti gli Uffici del giudice di pace del circondario di competenza entro il **22 maggio 2015**.

Le segreterie degli Uffici del Giudice di Pace porteranno tempestivamente a conoscenza la presente delibera a tutti i giudici di pace dell'Ufficio, dandone assicurazione alla Presidenza del Tribunale.